

COMUNE DI CODOGNE'
(Provincia di Treviso)

**Regolamento Comunale
in materia di tributi locali
ai sensi dell'art. 1 commi 165, 166, 167, 168
della Legge 296/2006.**

Approvato con delibera di C.C. n 2 del 23 aprile 2007

INDICE

Art 1 – Oggetto del Regolamento

Art 2 – Determinazione della misura annua degli interessi

Art 3 – Importi minimi dei versamenti/rimborsi dei tributi locali

Art. 4 – Compensazione

Art. 5 – Arrotondamenti per il pagamento dei tributi locali

Art. 6 – Disposizioni finali

Art. 7 – Entrata in vigore

Art 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 165, 166, 167, 168 e 171 della L. 296/2006, disciplina la misura degli interessi, la compensazione di somme a credito con quelle dovute al comune e gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, in materia di tributi locali.

Art 2 – Determinazione della misura annua degli interessi

Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono dovuti nella misura del tasso legale.

Il tasso di interesse così fissato trova applicazione per i provvedimenti (avvisi di accertamento e di rimborso) che verranno emessi dalla data di efficacia del presente regolamento.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art 3 – Importi minimi dei versamenti/rimborsi dei tributi locali

Gli importi minimi per effettuare il versamento sono fissati nella seguente misura:

- per l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - l'importo è pari a € 5,00 (imposta complessivamente dovuta dal contribuente per ciascun periodo d'imposta);
- per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia temporanea che permanente – TOSAP - l'importo è pari a € 2,00;
- per l'imposta di pubblicità l'importo è pari a € 2,00.

I contribuenti sono esonerati dall'obbligo del versamento quando il debito finale risulta inferiore o pari ai limiti sopra riportati.

I responsabili dei servizi non attiveranno azioni di recupero quando il credito dell'Ente risulti pari o inferiore ai limiti sopra riportati.

L'importo minimo per richiedere il rimborso di somme indebitamente versate è fissato nella misura prevista all'art. 16 del Regolamento generale delle Entrate del Comune, ed è pari ad € 10,00.

I responsabili dei servizi non attiveranno azioni di rimborso quando il debito dell'Ente risulti pari o inferiore al limite sopra riportato.

Art. 4 – Compensazione

Ai sensi dell'art. 1 comma 167 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.

Ai fini di cui al precedente comma 1:

- a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato anche su altri tributi comunali. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi del Comune – con anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data in cui verrà operata la compensazione - una comunicazione, redatta su modello predisposto dal Comune, dalla quale risultano:
 - I. i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - II. i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto "I", le annualità cui si riferiscono nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;
- b) la compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto secondo la specifica disciplina del singolo tributo;
- c) nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione;
- d) la compensazione non è ammessa nell'ipotesi:
 - di tributi riscossi mediante ruolo;
 - di diniego espresso, debitamente motivato, notificato dal Comune al contribuente entro i 7 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera a).

Art. 5 – Arrotondamenti per il pagamento dei tributi locali

Ai sensi dell'art. 1 comma 166 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene previsto che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 6 – Disposizioni finali

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 7 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007.